



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 30 NOVEMBRE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 28 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.14 della Società U.S.D. MAMMOLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 10.11.2016 (squalifica del calciatore FRANCO Mario fino al 8/12/2016, squalifica del calciatore STACU Emil Costin fino al 8/3/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Staicu Emil Costin appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità e alle modalità dei fatti ascritti a suo carico dovendosi identificare nella sua condotta un atto di modesta violenza accompagnata da espressioni minacciose, e, pertanto, può essere ridotta;

mentre congrua ed adeguata è la sanzione inflitta al calciatore Franco Mario;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore STACU Emil Costin fino al 09/01/2017;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 15 della Società G.S. MARCELLINARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.24 del 10.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Due Mari Tiriolo – Marcellinara del 5.11.2016 - Campionato 2^Categoria, ammenda di € 50,00, squalifica del calciatore TORCASIO Andrea per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

dichiara inammissibile il reclamo avverso l'ammenda di € 50,00, ai sensi dell'art.45, comma 3, lettera d, del C.G.S.;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta che la gara non ha potuto avere regolare svolgimento a causa di una continua rissa che ha coinvolto quasi tutti i calciatori delle due Società, sicchè non è stato possibile portare a termine la gara;

che in tale situazione è del tutto influente da chi sia originata la rissa;

che la squalifica inflitta al calciatore Torcasio Andrea appare eccessiva in relazione ai fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso l'ammenda di € 50,00;

riduce la squalifica inflitta al calciatore TORCASIO Andrea a DUE (2) giornate effettive di gara;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. SCILLESE 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.27 del 3.11.2016 (omologazione risultato 0-0-della gara AC SCILLESE 2012 – FORTITUDO CALCIO REGGIO del 30.10.2016, campionato 2^Categoria, per posizione irregolare del calciatore Catalano Giovanni nato il 05.05.1987).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il reclamo, trasmesso il 09.11.2016, va dichiarato inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto davanti al Giudice Sportivo Territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa ai sensi dell'art.46,punto 3, del C.G.S.; che tale vizio preclude l'esame del merito, pur dovendosi rilevare che il calciatore Catalano Giovanni nato il 05.05.1987 risulta tesserato per la Società Fortitudo Calcio Reggio dal 21.09.2016 e quindi prima delle disputa della gara in epigrafe;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 30 NOVEMBRE 2016
